

AVVISO

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

* * *

In data 7 Ottobre 2013

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

dr. Paolo Bozzaro

- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- VISTO l'art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- VISTO il DPR. 25 Ottobre 2005 n. 221;
- VISTO il D. Legge 81/2008 e il successivo Decreto Correttivo Testo Unico 106/2009 in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- VISTE le indicazioni interpretative del Regolamento elettorale DPR 221/05, espresse dal CNOP in data 19/09/2009;
- SENTITO il Consiglio che si è espresso nell' adunanza del 12 settembre 2013;
- PRESO ATTO che, in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR. 25 Ottobre 2005 n. 221, alla data del 7 Ottobre 2013 di indizione delle elezioni risultano iscritti all'Albo n. **6.375** professionisti, di cui n. **37** sospesi, per un totale di n. **6.338** elettori, pari a n. **6.311** iscritti alla sezione A e n. **27** iscritti alla sezione B;
- PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a **15** di cui n. **14** iscritti alla sezione A e n. **1** iscritto alla sezione B;

ha indetto

le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana così come sopraesposto e come indicato dal DPR. 25 Ottobre 2005 n. 221 con le seguenti modalità procedurali, previste nel citato decreto.

Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5 del DPR 25 Ottobre 2005 n. 221, l'avviso di convocazione per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo.

CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI

Considerato il grande numero degli iscritti elettori e vista l'impossibilità di poter garantire nella sede dell'Ordine la sicurezza in situazioni di emergenza, il seggio elettorale per le operazioni preliminari opererà presso la sede dell'Ordine, per le operazioni di voto e di scrutinio sarà aperto a **Palermo** presso la **sala predisposta del NH HOTELES** (Foro Italico – 90133 PALERMO, tel. 091.6165090).

La **prima votazione** avrà inizio il giorno **6 Dicembre 2013** e terminerà il giorno **8 Dicembre 2013**, con l'apertura del seggio dalle **ore 10.00 alle ore 19.00**. Ove alle ore 19.00 del giorno 8 Dicembre 2013 non abbia votato almeno **un terzo** degli aventi diritto, la **seconda votazione** avrà inizio il giorno **17 dicembre 2013** e terminerà il giorno **19 dicembre 2013**, con l'apertura del seggio **dalle ore 10.00 alle ore 19.00**. Il quorum previsto per la seconda convocazione è di almeno un **sesto** degli aventi diritto.

NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Risultano iscritti all'Albo alla data del 7 ottobre 2013 n. **6.375** professionisti, di cui n. **37** sospesi, per un totale di n. **6.338** elettori, pari a n. **6.311** iscritti alla sezione A e n. **27** iscritti alla sezione B.

Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a **15**, di cui n. **14** iscritti alla sezione A e n. **1** iscritto alla sezione B.

CANDIDATURE

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature al Consiglio dell'Ordine è il **16 novembre 2013** (**entro le ore 12.00**)

Le candidature possono essere presentate personalmente in sede a Palermo nei giorni e negli orari di apertura degli uffici o fatte pervenire nei modi stabiliti dall'art. 38 del DPR. n. 445/2000 (per posta, per fax, per via telematica) mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato con firma non autenticata, accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità (vedi: Modulo Presentazione Candidatura).

Il dipendente dell'Ordine addetto ai sensi dell'art. 38 del DPR. 445/2000 a ricevere le domande di candidatura è la signora **Marisa Giglione**.

I candidati possono allegare alla candidatura una breve autopresentazione (non superiore a 800 caratteri, spazi inclusi) con foto, in unico documento formato .pdf.

La **lista dei candidati** sarà pubblicata sul sito dell'Ordine (www.ordinepsicologisicilia.it) a iniziare dal **17 novembre 2013**, e presso il seggio elettorale dal **6 dicembre 2013**, per l'intera durata delle elezioni.

PROCEDURE ELETTORALI

Le procedure elettorali sono definite dall'art. 2, commi 4, 5, 6, del **DPR 221/05** e dall'art. 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; art. 21, commi 2 e 3; art. 22, commi 1, 3 e 4; art. 24 e art. 25 della legge **56/1989**.

Il diritto di voto può essere esercitato recandosi di persona al seggio di Palermo nei giorni e negli orari stabiliti o tramite *votazione per lettera raccomandata* (art. 2, c. 6, DPR 221/05). Con tale espressione si intende qualunque forma di trasmissione (ivi compresa la consegna a mano da parte di un addetto), che permetta l'individuazione certa del consegnante, del ricevente e della data di consegna con protocollo di arrivo, nonché l'univoca riferibilità del voto all'elettore che ha espresso il voto. In questo caso l'iscritto deve richiedere alla segreteria dell'Ordine il plico elettorale (che contiene le schede per la votazione le buste utili per la spedizione), far autenticare la propria firma sulla busta predisposta per riporvi dentro le due schede votate (una per la prima votazione; l'altra per la seconda, qualora non si raggiungesse il quorum) in modo da assicurarne la segretezza, e far pervenire il tutto al Presidente del seggio attraverso raccomandata postale oppure per mezzo di persona addetta alla consegna, che verrà identificata contestualmente dalla segreteria, improrogabilmente **entro le ore 18 dell'08.12.2013**.

L'elettore può esprimere sulla scheda di votazione fino a **9 preferenze**.

QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

Per la validità delle votazioni è necessario:

- a) per la prima votazione, che abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto pari a n° 2113 votanti;
- b) per la seconda votazione, che abbiano votato almeno un sesto degli aventi diritto, pari a n° 1057 votanti.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum nella prima votazione sarà data tempestiva comunicazione sul sito web dell'Ordine www.ordinepsicologisicilia.it

Il Presidente



ALLEGATO 1

Si riportano in all. gli articoli del DPR 221/05 (Disposizioni in materia di procedure elettorali...) e della Legge 56/8 relative alle votazioni dei Consigli Regionali dell'Ordine degli Psicologi.

DPR 221/05

art. 2, comma 4

Il voto è esercitato con le modalità di cui all'articolo 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; articolo 21, commi 2 e 3; articolo 22, commi 1, 3 e 4; articolo 23; articolo 24 e articolo 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

La prima votazione inizia il sessantesimo giorno ferialo successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al Consiglio dell'Ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'Ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. È fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

art. 2, comma 5

Il Consiglio dell'Ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale. L'avviso, che è comunicato al Consiglio Nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

art. 2, comma 6

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

LEGGE 56/'89

art. 20, comma 1

L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal Presidente del consiglio uscente, sentito il Consiglio;

art. 20, comma 2

Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio;

art. 20, comma 7

l'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio;

art. 20, comma 8

l'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna al presidente del seggio, il quale la ripone nell'urna;

art. 20, comma 9

dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori;

art. 20, comma 11

la votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto;

art. 20, comma 12

in caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda votazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto;

art. 20, comma 13

il seggio, a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni peritali;

art. 21, comma 2

Il segretario del Consiglio Regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal Presidente dello stesso Consiglio dell'Ordine.

art. 21, comma 3

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

art. 22, comma 1

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio Nazionale con il timbro del Consiglio dell'Ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

art. 22, comma 3

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

art. 22, comma 4

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

art. 24 comma 1

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il Commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio Regionale o provinciale dell'Ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

art. 24 comma 2

Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'Ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

art. 24 comma 3

Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

art. 24 comma 4

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

art. 24 comma 5

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del Presidente.

art. 25, comma 1

Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'Ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.